



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Sì
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Giust.
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Sì
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPuccio MARIA DONATA - Consigliere	Giust.
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Giust.
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Determinazione tariffe Servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Tari - per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018;
- la Legge n. 481 del 14/11/1995 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la Legge n. 212 del 27/07/2000, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”;
- il D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005, recante il “Codice del consumo”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia ambientale”;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025;
- le citate deliberazioni ARERA definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 5 comma quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 (Decreto milleproroghe) stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 5 comma sexiesdecies del medesimo decreto milleproroghe, differisce al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del periodo 2022-2024 da parte dei Comuni;
- l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, precisa che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti relativi alle tariffe e ai regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; si precisa inoltre che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/06/2021 di approvazione delle tariffe TARI anno 2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 del 30/05/2022 con la quale si prende atto del piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022, come approvato dal Consorzio Cados con deliberazione n. 11 del 27/04/2022;

Visto il Piano finanziario 2022, dal quale risulta che l'importo complessivo dei costi, pari a Euro 676.691,00, è superiore alle entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette linee guida e comprensive delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina AREA n. 2/DRIF/2020, pari a Euro 603.298,00 (derivante dalla differenza fra il valore limite di Euro 611.733,00 indicato nel PEF e le detrazioni per complessivi Euro 8.435,00);

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dall'art. 15 del vigente regolamento viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Rilevato che il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 30 del 24 luglio 2014, prevede che le tariffe siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dagli art. 8 e 9 della sezione 4 (TARI) del citato regolamento;
- suddivisione dei costi del servizio rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati (82% utenze domestiche e 18% utenze non domestiche);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;

- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Dato atto che applicando la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati ed utilizzando i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, si determina la seguente e ripartizione dei costi:

Utenze domestiche

- a) costi fissi pari a € 296.822,78
- b) costi variabili pari a € 197.881,22

Utenze non domestiche

- a) costi fissi pari a € 65.156,18
- b) costi variabili pari a € 43.437,82

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti:

- Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare)
- Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), da utilizzare per la sola suddivisione della quantità di rifiuti fra utenze con contenitore condiviso,

e per le utenze non domestiche i coefficienti:

- Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)
- Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano per la maggior parte tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, mentre nei casi in cui risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi, sono comunque stati fissati nei limiti stabiliti dal comma 652 della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, al fine di calmierare gli effetti del passaggio a TARI rispetto al previgente sistema di tassazione TARSU, sulle categorie che maggiormente ne avrebbero risentito;

Rilevato che a partire dall'anno 2021 non sono più assoggettabili a TARI le utenze giornaliere del commercio su aree pubbliche in quanto il nuovo canone unico per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito con la Legge n. 160/2019, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2022 come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Dato infine atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento n. 154 del 27/10/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito.

Sentito l'intervento del capogruppo del Gruppo Consiliare di Minoranza Roberto Giuglard, che chiede se siano variate le modalità di calcolo della tariffa delle utenze non domestiche, e chiede precisazioni in merito all'esclusione dalla tariffazione TARI del commercio su aree pubbliche;

Sentito il Sindaco che precisa che l'introduzione normativa nazionale del canone unico patrimoniale per il commercio su area pubblica ha fatto sì che la tassa da questi versata sia incassata a titolo di Tosap e non più come TARI;

Sentito l'Assessore Antonio Ferrentino confermare che le modalità di calcolo delle tariffe non domestiche non sono variate;

Sentito il Sindaco che, constatato che non vi sono altri interventi, pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 (Giuglard e Spataro)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2022 riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione, entro il 14 ottobre p.v., al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Coeff Ka Tab 1B del D.P.R. 158/1999 Per calcolo quota fissa	Coeff Kb Per suddivisione quota variabile in caso di contenitore condiviso	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	0,84	0,8	1,15513	0,0793
2	0,98	1,6	1,34766	0,0793
3	1,08	2,0	1,48517	0,0793
4	1,16	2,6	1,59519	0,0793
5	1,24	3,2	1,70520	0,0793
6 o più	1,30	3,7	1,78771	0,0793

Numero minimo svuotamenti contenitore rifiuti indifferenziati: 8 svuotamenti annui.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti utilizzati per calcolo quota fissa (kc) e quota variabile (kd) – Tariffa quota fissa e quota variabile

N.	DESCRIZIONE	KC	Parte fissa €/mq./anno	KD.	Parte variab €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,88531	3,40	0,47471
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,38873	6,03	0,84191
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,09362	4,16	0,58082
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,74644	3,03	0,42305
5	Alberghi con ristorante	1,33	2,30876	9,86	1,37665
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,57968	7,02	0,98013
7	Case di cura e riposo	1,26	2,18725	8,21	1,14628
8	Uffici, agenzie	1,13	1,96158	9,30	1,29847
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,51024	5,50	0,76791
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	1,92686	8,12	1,13371
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,63858	10,63	1,48416
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,30	2,25668	7,70	1,07507
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,01366	8,52	1,18956
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,57968	5,70	0,79583
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,08309	7,00	0,97734
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, attività artigianali pizza al taglio e similari	3,50	6,07569	50,28	7,02009
17	Bar, caffè, pasticceria	3,30	5,72850	40,65	5,67555
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,25	3,90580	16,99	2,37214
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	2,95105	17,00	2,37354
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,90	6,77005	67,66	9,44669
21	Discoteche, night club	1,64	2,84689	11,01	1,53722
22	Attività di rimessaggio	0,32	0,55549	1,70	0,23735